

STATUTO DI ASSOCIAZIONE
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI D.LGS. 117/2017

ART 1 – Denominazione e sede

1.1 - E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione S. Andrea ODV", di seguito definita "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

1.2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Civate e la sua durata è illimitata.

1.3 - Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART 2 – Finalità

2.1 - L'Associazione non ha scopo di lucro né scopi politici e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Anche in collaborazione con altri enti e associazioni, essa intende promuovere la valorizzazione, salvaguardia e sviluppo turistico del territorio nel pubblico interesse.

L'Associazione si propone altresì di collaborare ad iniziative di carattere ricreativo e culturale e di essere di stimolo per il miglioramento dei servizi esistenti sul territorio.

ART 3 – Attività di interesse generale

3.1 - Nel perseguire le finalità di cui sopra, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 D.Lgs 117/2017:

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni; erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017;

3.2 – In particolare l'associazione si propone:

1. La salvaguardia e valorizzazione del territorio della frazione di Isella, con interventi di manutenzione periodica delle aree verdi e cura della vegetazione nell'area prospiciente i laghi di Annone ed Oggiono;
2. L'organizzazione o collaborazione ad eventi a carattere ricreativo e culturale finalizzati a alla promozione e sviluppo turistico del territorio, nel comune di Civate e limitrofi;
3. L'organizzazione o collaborazione ad eventi a carattere solidaristico e di beneficenza organizzati nel comune di Civate e limitrofi.

3.3 - Le attività di cui al comma precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite degli associati. L'Associazione potrà saltuariamente avvalersi di prestazioni di lavoro nei limiti necessari a garantire una continuità della gestione non assicurata dai soci.

ART 4 – Attività diverse

4.1 - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art 3, purché assumano carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art 6 del D.Lgs 117/2017.

ART 5 – Raccolta fondi

5.1 - Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

ART 6 – Ammissione

6.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividendone lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a 7, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

6.2 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà in merito all'accoglimento.

L'ammissione dovrà essere comunicata al socio e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere comunicato per iscritto entro 30 giorni all'interessato specificandone i motivi.

6.3 - L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ART 7 – Diritti e doveri dei soci

7.1 - I soci sono chiamati a contribuire alle spese dell'attività associativa mediante il versamento della quota sociale.

7.2 - La quota sociale è annuale, non trasferibile né restituibile in casi di decesso o perdita della qualità di associato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

7.3 - L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri ad ogni socio escludendo ogni forma di discriminazione.

7.4 - Ciascun associato ha diritto di:

1. partecipare alle assemblee esprimendo il proprio voto direttamente o per delega;
2. presentare la propria candidatura agli organi sociali;
3. essere informato sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
5. recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

7.5 - Ciascun associato ha il dovere di:

1. rispettare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
2. destinare, compatibilmente con la propria disponibilità personale, la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
3. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART 8 – Perdita della qualifica di socio

8.1 - La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

8.2 - L'associato può in ogni momento recedere dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso non comporta restituzione della quota associativa né di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Rimangono comunque in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

8.3 - L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione.

8.4 - La perdita di qualifica dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

8.5 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante comunicazione inviata al Presidente dell'Associazione.

8.6 - In occasione della prima convocazione utile, l'Assemblea delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati dall'interessato a sua difesa.

ART 9 – Attività di volontariato

9.1 - L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 - Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo.

9.3 - L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio.

ART 10 – Organi sociali

10.1 - Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

10.2 - Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e restano comunque in carica fino all'Assemblea ordinaria che eleggerà i nuovi organi. I loro componenti possono essere riconfermati.

10.3 - I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART 11 – Assemblea

11.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è luogo di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

11.2 - Ogni socio ha diritto di esprimere un voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

11.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

11.4 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due associati. Non può essere conferita delega scritta ai componenti del Consiglio Direttivo.

ART 12 – Competenze dell'Assemblea

12.1 - L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

1. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
2. Approvare il programma di attività e, qualora previsto, il preventivo economico per l'anno successivo;
3. Approvare il bilancio di esercizio;
4. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni derivanti da comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
5. Deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione ed esclusione dall'Associazione garantendo ampia garanzia di contraddittorio;
6. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
7. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dallo statuto o dalla legge.

12.2 - L'Assemblea Straordinaria ha il compito di deliberare in merito alle modifiche dello statuto e allo scioglimento, trasformazione o liquidazione dell'Associazione.

ART 13 – Convocazione dell'Assemblea

13.1 - L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

13.2 - L'assemblea si riunisce altresì:

1. su convocazione del Presidente;
2. su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati;
3. su richiesta motivata e firmata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

13.3 - L'assemblea è convocata almeno 7 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera e con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché luogo, data e ora dell'adunanza.

13.4 - Al fine di agevolare la partecipazione degli associati, è prevista la facoltà di svolgimento dell'Assemblea simultaneamente ed in sedi differenti, tra loro collegate in modalità videoconferenza. In tal caso, il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

14.1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

14.2 - L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

14.3 - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modifiche dello statuto e allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie con la presenza dei 2/3 dei soci iscritti nell'apposito libro ed il voto favorevole della maggioranza.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

14.4 – Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

14.5 - I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14.6 - Gli associati che abbiano un conflitto di interesse con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.7 - Il voto è palese tranne che riguardi persone: in tal caso, si può procedere a votazione segreta.

14.9 – Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle Assemblee e disponibile per la libera visione di tutti i soci.

ART 15 – Il Consiglio Direttivo

15.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

15.2 - Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3 - Il Consiglio Direttivo è formato da 5 o 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

15.4 – Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5 - I membri del Consiglio Direttivo:

1. svolgono la loro attività gratuitamente;
2. rimangono in carica per la durata di tre esercizi, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che eleggerà il nuovo organo;
3. possono essere rieletti.

ART 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari al buon funzionamento dell'Associazione, eccetto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
2. deliberare sulle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
3. curare la realizzazione delle attività sociali disponendo delle risorse economiche;
4. gestire la contabilità, predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione al bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
5. determinare il programma di lavoro, secondo le linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
6. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci, deliberando altresì in merito all'esclusione dei soci;
7. proporre all'assemblea ordinaria eventuali provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
8. fissare l'ammontare della quota associativa;
9. eleggere il Presidente ed il Vice presidente;
10. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere anche soggetto esterno scelto tra i non soci;
11. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente in casi di necessità e urgenza;
12. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
13. assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista dallo Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata all'Assemblea dallo statuto o dalla legge.

ART 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

17.1 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, in caso di assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 degli associati.

Nel caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti o, in mancanza, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

17.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio è convocato almeno tre giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione da parte dei destinatari. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Al fine di favorire la partecipazione dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in modalità videoconferenza.

17.3 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART 18 – Il Presidente

18.1 - Il Presidente viene eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica tre esercizi, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere rieletto.

18.2 - Il Presidente:

1. ha la firma e rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
2. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
3. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciando liberatorie quietanze;
4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
5. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
6. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
7. in casi di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successivamente convocata.

18.3 - In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per il conferimento dell'incarico di presidente pro-tempore. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART 19 – Il Segretario/Tesoriere

19.1 - Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo. Gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione agli associati che lo richiedano. Il segretario può svolgere, su incarico del Consiglio Direttivo, le funzioni di tesoriere.

19.2 - Il Tesoriere collabora alla redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni operazione inerenti le mansioni affidategli.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART 20 – Libri sociali

20.1 - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

20.2 - I libri di cui al comma precedente sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

20.3 - I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione ed il risultato di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario.

ART 21 – Risorse economiche

21.1 - Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

1. quote sociali;
2. contributi pubblici;
3. contributi privati;
4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

5. rendite patrimoniali;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche occasionali, anche tramite offerta di beni di modico valore e servizi;
8. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art 84 del D.Lgs. 117/17 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
9. rimborsi di spese sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
10. eventuali proventi da attività diverse, ai sensi dell'art 4 del presente statuto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
11. altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART 22 – Scritture contabili

22.1 – Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs 117/2017

ART 23 – Esercizio sociale

23.1 - L'esercizio sociale inizia il 1^a Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

23.2 - Il bilancio consuntivo e la relazione al bilancio sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati in Assemblea entro il mese di Giugno dell'anno successivo.

23.3 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art 13, comma 3, del D.Lgs 117/2017.

23.4 - La relazione al bilancio deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ART 24 – Divieto di distribuzione degli utili

24.1 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

24.2 – E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art 8 c. 2 del D.Lgs. 117/17

ART 25 – Assicurazioni dei volontari

25.1 - Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

ART 26 – Devoluzione del patrimonio

26.1 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

ART 27 – Disposizioni finali

27.1 – Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di contenzioso, gli associati si impegnano a non adire ad altra Autorità, compresa quella giudiziaria, oltre all'Assemblea dei soci.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle associazioni.

IL PRESIDENTE

Mario Gelsio

IL SEGRETARIO

Mirko Galli